

proporgono, riguardano:

a) il principio dell'incontestabilità del contratto.
 Viene ridotto a sei mesi il diritto di contestabilità da parte dell'Istituto in caso di dichiarazioni vere o incomplete, ma nel contempo si è studiata una formula giuridicamente più perfetta per il caso di mala fede.

b) il caso di suicidio. La formula della polizza è stata redatta in forma giuridicamente più esatta.

c) il caso di infortunio. È stato espressamente contemplato ed escluso il caso di dolo o colpa grave dello assicurato ed è stato portato a 40 giorni il termine per la denuncia in caso di assicurato residente all'Estero.

d) la decorrenza dell'assicurazione. Si stabilisce che questa ha inizio dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'Istituto ha accettato la proposta e si precisa che questa si intende accettata se lo Istituto non ha comunicato il rifiuto entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.

e) le premie di carattere sociale e il rischio di invalidità. Per la sospensione dal pagamento dei premi in caso di disoccupazione si prevede - invece del riaccomodamento dello stato di disoccupazione da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della